Prefettura di Pavia

Sportello Unico per l'Immigrazione

Protocollo a margine

Pavia , *data del protocollo*

All' Ordine degli Avvocati **PAVIA**

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro **PAVIA**

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili **PAVIA**

Alla Confederazione Italiana Agricoltori **PAVIA**

Alla Coldiretti **PAVIA**

A Confagricoltura **PAVIA**

E, per conoscenza

Ispettorato Territoriale del Lavoro **PAVIA**

Agenzia delle Entrate **PAVIA**

Prefettura Pavia - Gabinetto - Prot. Uscita N.0050973 del 22/08/2022

OGGETTO: Decreto Flussi 2021, D.L. 21 giugno 2022, n.73 – Informazioni relative alla procedura semplificata di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato.

Come noto, l'art. 44 del D.L. 73/2022 ha introdotto una nuova procedura semplificata di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

La novità di maggiore impatto è quella che consente di assumere il cittadino extracomunitario subito dopo il rilascio del nulla osta e prima di sottoscrivere il contratto di soggiorno. Una volta ottenuto il nulla osta, altra novità importante, il datore di lavoro può assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022. La presenza sul territorio italiano dovrà essere dimostrata con documenti certi (timbri di ingresso, accessi ospedalieri…) allo Sportello unico al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Inoltre, si evidenzia che le verifiche relative all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate

in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, sono demandate in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 L. 12/1979 o alle organizzazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, fatti salvi i controlli a campione effettuati dall'Ispettorato territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

In proposito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare INL n.3/2022, in riferimento all' art. 44 del D.L. n. 73/2022, "semplificazione delle verifiche per l'ingresso di personale extracomunitario", ha fornito indicazioni sulla procedura di "asseverazione", ossia quella procedura di verifica dei requisiti dei datori di lavoro che verrà eseguita da consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali. Consulenti e associazioni datoriali sono, pertanto, chiamati a fare delle verifiche su capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero di dipendenti e tipo di attività. Inoltre, "ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio", dovranno acquisire il DURC e una serie di autocertificazioni indicate dettagliatamente nella citata circolare, alla quale è allegato anche un modello per l'asseverazione.

La verifica dei requisiti non sarà richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei requisiti richiesti.

Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione sarà presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello unico in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In sintesi:

- il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura autorizza il lavoratore che abbia fatto ingresso nel territorio italiano, all'immediato svolgimento dell'attività lavorativa;
- il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nulla osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente;
- lo straniero può fare ingresso in Italia, una volta rilasciato il visto d'ingresso;
- il datore di lavoro, entro otto giorni dall'ingresso in Italia del lavoratore, dovrà comunicare a questo Sportello Unico, all'indirizzo immigrazione.prefPV@pec.interno.it l'avvenuto ingresso, allegando la scansione del passaporto del lavoratore e del visto di ingresso ivi apposto e specificando nell'oggetto la seguente dicitura: Flussi 2021- nulla osta semplificato;

- il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente ad effettuare la comunicazione obbligatoria all'INPS, mentre sarà onere del lavoratore attivarsi al fine di richiedere dall'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice fiscale provvisorio;
- questo Ufficio, a seguito della comunicazione di avvenuto ingresso, provvederà a convocare il datore di lavoro ed il lavoratore per la sottoscrizione del prescritto contratto di soggiorno.
  - Documenti da esibire alla convocazione:

    a. il passaporto o altro documento equivalente;

    b. la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio (contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato, atto di compravendita, cessione di fabbricato);

    c. una marca da bollo da 16€;

    d. codice fiscale del lavoratore;

    e. il modello UNILAV inoltrato;

    f. l'Asseverazione o, per l'esenzione, l'indicazione del protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

    g. l' eventuale documentazione per la prova di presenza irregolare sul territorio nazionale.

Si rappresenta, infine, che l'accertamento degli elementi ostativi al rilascio del nulla osta di cui agli artt. 22 e 24 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, intervenuto successivamente al rilascio del nulla osta, comporta l'immediata revoca dello stesso.

Tanto premesso, in ottica di reciproca collaborazione, si pregano gli Ordini e le Organizzazioni datoriali in indirizzo, di garantire ogni più ampia condivisione tra i propri iscritti di quanto qui comunicato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Vice Prefetto Vicario
(LOIZZO)